

FARMAICURZIO S.r.l.

Sede in Via Rogorini 18 - Aicurzio (MB)

Capitale sociale Euro 10.000 i.v. .

Registro imprese di Monza e Brianza (MB) – Numero di iscrizione e codice fiscale 06414670965

Iscrizione al R.E.A. di Monza e Brianza al n. MB 1860169

Farmaicurzio s.r.l.

Aicurzio (MB)

Statuto sociale

N. 72284 di Repertorio

N. 24274 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

Reg. Lecco
il 04/08/2017
al n° 8000 S. 1T
con € 356,00

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore diciotto e trenta

In Missaglia, nello studio notarile in via Garibaldi n. 101.

Avanti a me Dottor Francesco BRINI, Notaio residente in Missaglia, iscritto presso il Collegio Notarile di Como -

è personalmente comparso il signor:

BRAMBILLA Andrea, nato a Bergamo (BG) il 23 gennaio 1978, domiciliato per la carica in Aicurzio (MB) Via Rogorini n.18, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi dichiara di intervenire nella sua qualità di Consigliere Delegato della Società:

FARMAICURZIO S.R.L.

con sede legale in Aicurzio (MI) Via Rogorini n. 18, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila), interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di MONZA E BRIANZA 06414670965, Partita IVA 06414670965, R.E.A. MB - 1860169.

E mi richiede con il consenso unanime dell'assemblea di dare atto e far constare per ogni conseguente effetto dello svolgimento e delle delibere dell'assemblea di detta società riunitasi oggi, a quest'ora in questo luogo, a seguito di invito rivolto a mezzo PEC inviata il giorno 22 luglio 2017 e 27 luglio 2017 dall'Organo Amministrativo a tutti gli aventi diritto.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

su designazione unanime dei presenti assume la presidenza dell'assemblea il componente signor BRAMBILLA Andrea che constata che l'Assemblea può validamente deliberare, poichè è presente:

per l'Organo Amministrativo, esso componente, quale componente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato, assenti i Consiglieri signore MAGNI Regina Laura e VALESANI Valentina, che per dichiarazione del Presidente risultano essere stati debitamente informate degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non aver manifestato volontà contraria alla loro trattazione come da dichiarazioni entrambe in data 28 luglio 2017;

è inoltre presente l'intero capitale sociale portato in proprio dal signor BRAMBILLA Andrea titolare e proprietario della quota di nominali Euro 4.900,00 (quattromilanovecento) e dal "Comune di Aicurzio" in persona del Sindaco pro tempore signor COLNAGO Giammarino Maurizio, come infra espressamente autorizzato, titolare e proprietario della quota di nominali Euro 5.100,00 (cinquemilacenti);

dichiarandomi inoltre che la società è priva dell'Organo di Controllo, in quanto non sono stati superati per due esercizi consecutivi due dei tre limiti indicati dall'art.2435 bis del Codice Civile.

Il Presidente dell'Assemblea, accertata l'identità dei presenti, nonchè il diritto di intervento degli stessi, dichiara l'Assemblea validamente costituita, per discutere e deliberare sul seguente

Depositato al R.I.
di MONZA E BRIANZA
il 04/08/2017
al n. 53980/2017
con € 90,00

ORDINE DEL GIORNO:

- Adeguamento del vigente statuto della società partecipata FARMAICURZIO S.R.L. alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n.100/2017.

Prende la parola il Presidente dell'assemblea che, preliminarmente, ricorda quanto segue:

- con atto in data 18 dicembre 2008 avanti Notaio Dr. Francesco BRINI è stata costituita la società a responsabilità limitata FARMAICURZIO S.R.L., di cui il Comune di Aicurzio detiene attualmente il 51 % (cinquantuno per cento) del capitale sociale ed approvato il relativo e vigente statuto sociale;

- detto statuto va adeguato, entro il giorno 31 luglio 2017, come previsto dal D.Lgs. 175/2016, modificato dal D.Lgs. n.100/2017, alle disposizioni nello stesso contenute, riguardanti le società a partecipazione pubblica;

- il Comune di Aicurzio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 28 luglio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ha disposto l'adeguamento dello statuto della società partecipata FARMAICURZIO S.R.L. alla novellata normativa in materia di società a partecipazione pubblica, nel testo allegato alla delibera predetta, autorizzando il Sindaco ad intervenire alla presente assemblea e conferendo allo stesso ogni potere in merito.

Si rende pertanto ora necessario procedere all'adeguamento dello statuto vigente, recependo le modifiche deliberate dal Consiglio Comunale di Aicurzio, di cui fornisce all'Assemblea tutti i richiesti chiarimenti.

Invita pertanto l'assemblea ad approvare il nuovo testo di statuto sociale, comunque già previamente dato in visione ai soci.

L'assemblea, udito quanto esposto dal suo Presidente, all'unanimità, per votazione palese, come constata il suo Presidente

delibera

- di adottare un nuovo statuto sociale, nel testo approvato dal Consiglio Comunale di Aicurzio nella seduta del giorno 28 luglio 2017, già dato in visione ai soci e che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

- A questo punto l'assemblea, ai sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile, demanda a me Notaio di richiedere l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese, previa verifica dell'adempimento delle condizioni di legge, contestualmente al suo deposito.

Delibera inoltre di conferire al Consigliere Delegato della società, signor BRAMBILLA Andrea, i più ampi poteri per introdurre nelle delibere sopra prese e nello statuto allegato quelle eventuali aggiunte, modifiche o soppressioni, che venissero richieste dalle competenti autorità ai fini della loro iscrizione nel Registro delle Imprese.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore diciotto e quarantacinque.

Dopo di chè, il comparente mi dichiara a sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile, che a seguito delle modifiche come sopra deliberate lo Statuto Sociale aggiornato è ora quello, debitamente firmato e come

sopra allegato a questo atto sotto la lettera "A".

Il Comparsante dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato che dichiara di ben conoscere.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, che ho pubblicato mediante lettura da me fattane al Comparsante, che lo approva, conferma e firma con me Notaio.

Consta il presente atto di due fogli, scritti per quattro intere facciate e sin qui di questa facciata, parte a macchina da mani fide e parte a mano da me Notaio.

Sottoscritto alle ore diciotto e cinquanta.

F.to Andrea BRAMBILLA
 Francesco BRINI

=====

ALLEGATO " A " AL N. 72284/24274 DI REPERTORIO
NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' - STATUTO
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:
"FARMAICURZIO S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede in Aicurzio (MI). Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci e non comporta la modifica dell'Atto costitutivo.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto la gestione del servizio pubblico di farmacia nel rispetto della normativa vigente; in particolare nell'ambito di cui sopra, la società si propone di svolgere l'attività di:

- a) preparazione e vendita al dettaglio di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti ad uso umano e veterinario, e/o articoli parafarmaceutici in genere;
- b) commercio di sostanze e prodotti chimici, per l'infanzia, gli anziani, gli ammalati, di strumenti ed articoli igienico-sanitari, di articoli per la puericultura e per l'infanzia, articoli di profumeria e cosmesi, di articoli per la cura, l'igiene e la bellezza della persona, apparecchi e protesi ortopedici, ottica ed occhiali, apparecchi acustici, articoli di abbigliamento per neonati, calzature fisiologiche, ortopediche e correttive, alimenti vitaminici e dietetici per animali, articoli e/o prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati;
- c) vendita al dettaglio di articoli e prodotti per l'alimentazione umana e alimenti dietetici;
- d) la produzione e la vendita di prodotti magistrali, galenici, cosmetici ed erboristici;
- e) il noleggio di apparecchi sanitari in genere;
- f) l'effettuazione di analisi non mediche;
- g) gestione, promozione e interventi di carattere sociale - sanitario in favore di anziani, infanzia, portatori di handicap, disabili ed altre categorie svantaggiate.

In relazione a tale oggetto la società può, inoltre, compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie e connesse

unicamente al conseguimento dell'oggetto sociale; potrà pertanto assumere, direttamente o indirettamente, interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre attività italiane e/o estere quali: società, imprese, enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge, prestando anche eventuali servizi a favore di tali strutture, prestare fidejussioni ed avalli, concedere garanzie anche reali anche nei confronti di Banche ed Istituti di credito, anche nell'interesse di società collegate e controllate;

quanto sopra, compresa l'assunzione di partecipazioni, non potrà essere svolte in via prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico (con esclusione delle attività di intermediazione mobiliare appositamente disciplinate dalla vigente legislazione in merito).

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2028 e potrà essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 5 - CAPITALE

Il capitale della società è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), e diviso in tante quote quanti sono i soci.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi, nel rispetto della normativa vigente.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci, indicando le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

Ogni socio interessato all'acquisto deve comunicare al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione; nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

La prelazione deve essere esercitata per la totalità della partecipa-

zione offerta e per il prezzo indicato dall'offerente.

In caso di mancato o parziale esercizio del diritto di prelazione, il socio offerente sarà libero di trasferire tale partecipazione all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i contratti che comportino l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, vendita, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione; non costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi di diritto di pegno sulla partecipazione; il diritto di prelazione disposto dal presente articolo trova applicazione anche in caso di trasferimento per atto tra vivi effettuato a favore di soggetti che siano già soci.

In tutti i casi in cui il socio intenda trasferire la propria quota o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorre, ai fini dell'efficacia nei confronti della società del trasferimento della quota, che sia manifestato il gradimento con decisione di tanti soci che rappresentino almeno l'ottanta per cento del capitale sociale, salvo il diritto di recesso a norma dell'art.2469 c.c., con le modalità previste dalle norme che seguono in materia di recesso.

Il trasferimento della partecipazione a causa di morte, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli artt. 2284 - 2289 c.c..

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto, purché questi abbiano i requisiti professionali per l'esercizio della professione di farmacista;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo art. 7; le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste al successivo art. 16.

ARTICOLO 7 - DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di re-

cesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo e dall'ultimo comma dell'art.6, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente art. 9, ovvero al momento in cui si è verificata l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopraindicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione trovasi la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondente fermo restando quanto previsto al precedente articolo 10 nell'ipotesi di esclusione. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma primo, numero 5 c.c..

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c..

ARTICOLO 8 - DECISIONI DEI SOCI

Sono riservate ai soci, oltre alle decisioni di cui all'art.2479 c.c. ed a quanto contemplato nelle presenti norme:

- la nomina e la revoca degli amministratori; la struttura dell'Organo Amministrativo;
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c..

ARTICOLO 9 - FORMA DELLE DECISIONI

Tutte le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare presa in base alle norme di legge e alle disposizioni del presente atto.

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché nell'ambito della Regione Lombardia.

ARTICOLO 11 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per l'adunanza.

Esso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, alternativamente o cumulativamente, mediante:

- lettera raccomandata A.R. inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza;
- lettera semplice, che dovrà essere restituita dai destinatari, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia portante la data di ricevimento e sottoscritta per ricevuta;
- messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto dai destinatari, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti o informati tutti gli amministratori, i sindaci od il revisore, questi ultimi se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione.

Gli amministratori o i sindaci non partecipanti devono rilasciare apposita dichiarazione scritta nella quale attestino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

Le deliberazioni assunte dovranno essere tempestivamente comunicate, a cura del Presidente dell'Assemblea, agli amministratori e sindaci non intervenuti.

ARTICOLO 13 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione, il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione; il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno, la rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, questi ultimi se nominati.

ARTICOLO 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro mancanza, dalla persona designata dall'assemblea.

ARTICOLO 15 - VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale contenente quanto previsto dalla legge, sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.

Nei casi di legge il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 16 - QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Relativamente alle seguenti delibere:

- modificazioni delle norme sul funzionamento della società;
- decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale fatte comunque salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una diversa maggioranza.

ARTICOLO 17 - COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea dei Soci di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se consentito dall'ordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea, nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di genere per l'accesso agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica. Essi sono sempre rieleggibili.

La nomina dell'Organo Amministrativo deve avvenire con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Comune di Aicurzio ha diritto di nominare due componenti, mentre il terzo componente è nominato dagli altri soci.

Il Presidente può essere nominato direttamente dall'Assemblea dei Soci o nella prima riunione del Consiglio d'Amministrazione e deve essere scelto tra i due componenti nominati dal Comune di Aicurzio.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza dopo la nomina, provvede a nominare al proprio interno un Vice Presidente, che opera esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

L'Organo Amministrativo dura in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della nomina o anche a tempo indeterminato.

Non possono essere nominati alla carica di componenti dell'organo amministrativo coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di

decadenza previste dagli articoli 2382 del Codice civile o da specifiche disposizioni di legge.

Per quanto concerne i rapporti sociali, s'intende domicilio dei componenti l'Organo Amministrativo quello risultante dai libri sociali.

In caso di cessazione di uno o più componenti, l'Organo Amministrativo provvede senza indugio a convocare l'Assemblea dei Soci per la sostituzione.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato.

ARTICOLO 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, se nominato dal Vice Presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal componente più anziano di età.

Le funzioni di segretario, su proposta del Presidente, sono demandate dall'organo amministrativo a un proprio componente, ovvero a un dipendente della società, ovvero anche ad altro soggetto esterno alla società.

I verbali delle adunanze dell'organo amministrativo, redatti dal Segretario, sono firmati da colui che ha presieduto e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Lombardia, ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da almeno due componenti.

Ferme restando diverse e imperative disposizioni della legge, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a un giorno. In caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente, se nominato, o dal membro più anziano.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il Segretario.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti in carica e l'Organo di Controllo e tutti si dichiarano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato

ARTICOLO 19 - COMPENSO

Ai componenti dell'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio spetta un compenso determinato dall'assemblea, entro il limite stabilito dall'ordinamento.

E' fatto divieto corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

ARTICOLO 20 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 21 - ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa. Fatte salve le prerogative attribuite all'assemblea dal presente statuto, l'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

L'organo amministrativo può inoltre delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti ai sensi dell'art. 2381 del Codice civile, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

ARTICOLO 22 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale della società, come meglio precisato nell'articolo 23;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;
- c) intrattiene i rapporti con i soci della società;
- d) compie tutti gli atti di amministrazione dei quali ha facoltà in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 23 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza attiva e passiva della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico nell'ambito dei suoi poteri potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

In caso di prolungato e grave impedimento del Presidente, la rappresentanza attiva e passiva della società spetta al Vice Presidente.

ARTICOLO 24 - DELEGHE E ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al proprio Presidente i poteri allo stesso delegabili per la gestione della società, previa autorizzazione dell'Assemblea. E' in facoltà dell'organo amministrativo accordare la firma sociale, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, in via tra loro disgiunta o congiunta, all'amministratore cui siano state attribuite deleghe dal Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti, funzionari e ad altro personale e nominare anche procuratori con determinate facoltà. Nei limiti delle attribuzioni e dei poteri loro conferiti, i delegati avranno la rappresentanza legale della società.

ARTICOLO 25 - REVISIONE LEGALE

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore unico, scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze.

Salvo diverse e imperative disposizioni normative, l'incarico di revisore unico è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore unico per l'intera durata dell'incarico.

Il revisore unico resta in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

ARTICOLO 26 - ORGANI DIVERSI

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Così come non potranno essere costituiti comitati con funzioni consultive o di proposta, se non limitatamente ai casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 27 - BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Nei termini e nelle forme previste dalla legge, l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio che, corredato dei documenti previsti dalla legge, sarà comunicato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 giorni quando particolari o speciali esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

ARTICOLO 28 - UTILI

Gli utili netti della società, risultanti dal bilancio annuale, sono prioritariamente destinati:

a) alla riserva legale una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili, fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) la rimanente parte, secondo deliberazione assembleare.

Nel caso in cui si proceda alla distribuzione degli utili, questi verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale da ciascuno di essi posseduta.

ARTICOLO 29 - SCIoglimento

Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme di legge.

ARTICOLO 30 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto valgono le norme sulle società contenute nel Codice Ci-

vile, le norme generali di diritto privato e le norme speciali, e connessi provvedimenti, previste per le società a partecipazione pubblica e per l'esercizio di farmacia.

F.to Andrea BRAMBILLA
 Francesco BRINI